




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1658

Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

(Nuovo testo)

N. 46 – 21 ottobre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1658

Misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati

(Nuovo testo)

N. 46 – 21 ottobre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 1658

Titolo breve: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: I Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Pollastrini

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLI 1 - 26..... - 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca una riforma della disciplina della protezione dei minori stranieri non accompagnati.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito (Affari Costituzionali) a seguito dell'approvazione delle proposte emendative nella seduta del 14 ottobre 2014. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. L'articolo 25 della proposta di legge prevede, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 - 26

Le norme:

- ampliano e rendono unitaria la nozione di “minore straniero non accompagnato”, facendovi rientrare anche il minore non accompagnato richiedente asilo(artt. 1-2);
- confermano il divieto di respingimento alla frontiera per i minori ed ammettono la possibilità di rinviare il minore nel Paese di provenienza non solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ma anche qualora sia accertato il superiore interesse del minore al riaffidamento ai genitori (art. 3);
- introducono nuove disposizioni sulle modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera, nonché sul diritto ad un "servizio di prima accoglienza" e all'accompagnamento in una "struttura di prima accoglienza", che dovranno possedere requisiti specifici da determinare con apposito decreto ministeriale (art.4);
- rendono omogenee le procedure di segnalazione e introducono una procedura unica di identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato (artt. 5 - 6);
- integrano la disciplina vigente che prevede l'apertura della tutela ad opera dell'autorità giudiziaria con disposizioni tese a promuovere l'istituto dell'affidamento familiare e a rafforzare lo svolgimento delle indagini familiari per il cui svolgimento è previsto l'affidamento ad associazioni enti ed organizzazione non governative accreditate (art. 7) ;

- promuovono, attraverso gli enti locali che attualmente sono i soggetti preposti alla copertura dei costi per l'accoglienza dei minori stranieri a valere sui trasferimenti del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'affidamento familiare (art.8);
- prevedono il rimpatrio volontario del minore straniero non accompagnato (art.9)
- istituiscono il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, che raccolga le informazioni relative ai minori a supporto delle decisioni in materia di accoglienza (art. 10);
- prevedono l'integrazione nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati disciplinato dall'articolo 1-*sexies* del DL n. 416 del 1989 dei minori non accompagnati (art. 13);
- estendono l'iscrizione al SSN dei minori anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno (art. 15) e si stabilisce che le regioni e le Province autonome adottino opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti che, ove possibile, contemplino l'utilizzo ed il coordinamento di mediatori culturali. (art. 16);
- detta alcune disposizioni di maggior tutela, ivi compresa l'assistenza legale d'ufficio, in favore dei minori non accompagnati che presentano particolari cause di vulnerabilità (artt. 17- 22);
- prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento nazionale per l'elaborazione di linee di indirizzo per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati, in cui sono presenti rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e le comunità di accoglienza per minori (art. 23);
- prevedono l'utilizzo del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del DL n. 95 del 2012 per l'attuazione delle disposizioni sui servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza di cui all'articolo 4 e per l'integrazione degli stessi soggetti nel Sistema di protezione dei richiedenti asilo di cui all'articolo 13 (art. 25);
- prevedono l'integrazione dell'assistenza ai minori stranieri tra le destinazioni di interesse sociale alle quali è vincolato l'utilizzo della quota parte di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'IRPEF (art. 26).

Al riguardo, per quanto concerne i profili finanziari, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la neutralità finanziaria del provvedimento in relazione alla clausola di invarianza del comma 2 dell'articolo 25.

In particolare, andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a confermare la non onerosità delle norme concernenti i requisiti dei servizi di prima accoglienza (art. 4); il rimpatrio volontario del minore (art. 9); l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (art. 10), l'integrazione dei minori stessi nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art. 13); l'iscrizione al SSN del minori anche in pendenza del rilascio del permesso di soggiorno (art. 15); l'adozione di opportune misure da parte degli enti territoriali per consentire l'adempimento dell'obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo di mediatori culturali (art. 16).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 25 si ricorda che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 3784). Tale fondo, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2014-2016, ha uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con riferimento alla disposizione in esame, fermi rimanendo i profili problematici già rilevati in merito alla non esplicita quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 13, si segnala, che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo hanno natura pluriennale a fronte di spese la cui natura appare permanente. In merito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.